




ATTO N. 569

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri Carissimi e Pastorelli

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2000, N. 2 (NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA E PER IL RIUSO DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali
il 24/11/2020

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 24/11/2020



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni)”

Art. 1

(Modificazione all’articolo 8)

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), è sostituito dal seguente:

“4. Il termine massimo di durata dell’autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile per non più di sei anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate e sia stata verificata dall’Autorità di vigilanza la corretta esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale nel rispetto del progetto approvato. La domanda di proroga è inoltrata al Comune trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l’escavazione.”

Art. 2

(Modificazione all’articolo 10)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:

“2. L’importo della garanzia è determinato dalla Giunta regionale in misura unitaria per tutto il territorio regionale sulla base del prezzario regionale e degli interventi di ricomposizione ambientale ed è aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.”

Art. 3

(Modificazione all’articolo 13)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 2/2000, la parola “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 4

(Proroga autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva)

1. In relazione agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 01/11/2020 possono essere ulteriormente prorogate, rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell’articolo 8, per un periodo non superiore ad anni uno, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.



*

Relazione illustrativa

Articolo 1

L'articolo mira a dare formale veste giuridica a una prassi che coinvolge la proroga delle Autorizzazioni di Cava.

Dette autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 2/2000, vengono rilasciate dal Comune per una durata non superiore a 10 anni, con possibilità di proroga per non più di due anni.

A partire dal 2010 la Regione dell'Umbria interveniva più volte con l'aggiunta di ulteriori proroghe, dapprima con la L.R. 9/2010 e successivamente con la L.R. 7/2012. Questo perché i termini previsti si dimostravano insufficienti alla realizzazione dei progetti/volumi autorizzati.

Occorre superare la prassi del regime emergenziale fino a ora in uso, possibile fonte di discriminazioni, poiché applicabile solo a alcune autorizzazioni (ossia quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2011, lasciando fuori tutti i titoli abilitativi rilasciati successivamente) e prevedere - una volta per tutte - tempi certi e uniformi di durata delle autorizzazioni.

Di qui la previsione di una estensione dell'attuale termine di proroga - da due a sei anni - con una possibile durata totale dell'autorizzazione pari a anni sedici.

Articolo 2

La garanzia fideiussoria che ogni cavatore deve versare, ai sensi dell'attuale formulazione può differire in maniera sensibile da Comune a Comune, essendo lasciata alla loro libera discrezionalità la determinazione dei relativi importi.

E così accade per esempio che spesso alcuni Comuni ricomprendono in detta garanzia la copertura - oltre che degli interventi di ricomposizione ambientale individuati nell'ambito del progetto - anche degli oneri della escavazione, con conseguente lievitazione dei costi.


Sorge dunque la necessità di una regia unica, di qui la previsione che l'importo della garanzia venga determinato dalla Giunta in misura unitaria per tutto il territorio regionale sulla base del prezzario regionale, parametrata alla sola ricomposizione ambientale.

Articolo 3

Le attività di vigilanza e accertamento in materia estrattiva, in precedenza affidate alla Provincia, a seguito della L. 56/2014 ed in attuazione della L.R. 10/2015, sono state riallocate alla Regione Umbria, a far data dal 01.12.2015, di qui la sostituzione del termine "Provincia" con quello di "Regione".

Articolo 4

Ad oggi sussiste un'ulteriore necessità di concedere ai cavaatori una terza proroga, a seguito del prevedibile rallentamento dei procedimenti amministrativi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di recuperare a quel periodo di fermo delle attività dovuto ai provvedimenti emergenziali imposti all'interno del nostro territorio nazionale e regionale. Di qui la previsione di un'ulteriore proroga, attraverso una norma



Gruppo assembleare
Lega Umbria

transitoria, in grado di traghettare le autorizzazioni vigenti fino al superamento della fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19.

*

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 1 della proposta di legge modifica i termini relativi alle proroghe delle autorizzazioni di cava, precisando anche le condizioni che devono sussistere per l'ottenimento di tale proroga. La norma ha pertanto carattere regolatorio e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale stabilisce l'importo della garanzia fideiussoria che i cavatori devono versare ai comuni ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in modo uniforme per tutto il territorio della Regione, sempre con riferimento al prezzario regionale. La norma è quindi di carattere regolatorio e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 armonizza il testo vigente della L.R. n. 2/2000 alla luce della riallocazione delle funzioni delle funzioni di vigilanza e accertamento in materia estrattiva in capo alla Regione, in attuazione della L.R. n. 10/2015.
Tale modifica è pertanto neutrale da un punto di vista finanziario.

L'articolo 4 introduce una proroga alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive, in relazione agli effetti sulle attività economiche causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma ha carattere regolatorio e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere Regionale
Daniele Carissimi